

CERTIFICATO

1

Io sottoscritto dottor Paolo Benetti Notaio in Genova iscritto nel Ruolo
dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,

certifico

che in data odierna (05.11.1998), con atto mio rogito - Repertorio
n.19.862 - Raccolta n.9.069, in corso di registrazione perche' nei
termini, e' stata costituita una Fondazione Onlus, il quale atto
costitutivo e statuto, vengono qui di seguito riportati:

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno milleonecentonovantotto, il giorno cinque del mese di
novembre.

In Genova, nel mio studio in Piazza della Vittoria n. 15/11.

Innanzi me BENETTI Paolo Notaio in Genova ed iscritto nel Collegio
dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari ed alla presenza di:
STENTA Paola, impiegata, nata in Genova il ventidue dicembre
milleonecentosessantaquattro, residente in Genova, Via B.Carrea n.
4-16,

VIOLA Francesca, impiegata, nata in Genova il diciassette maggio
milleonecentosessantatre, e quivi residente in Via Banderali n.3/7,
testimoni noti ed idonei a termini di Legge, come essi stessi affermano;

e' presente la Signora:

* COSTA Sara, imprenditrice, nata a Varallo Sesia (VC) il nove
dicembre milleonecentocinquantasei, residente in Borgosesia (VC), Via
F.lli Gugliermina 7,



2 CODICE FISCALE = CST SRA 56T49 L669S,

la quale agisce nel presente atto nella sua qualita' di Presidente del Consiglio Direttivo, con tutti i piu' ampi poteri a quanto infra ai sensi di legge e di Statuto, e come tale legale rappresentante della Spettabile:

"ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA",

con sede in Genova, Largo Gaslini civico 5, iscritta al R.E.A. n.376034,
CODICE FISCALE = 95032940108,

eretta ad Ente Morale con decreto a firma dell'allora Ministro della Sanita', Publio Fiori, in data 26 aprile 1994 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1994.

Quale comparente, cittadina italiana, della cui identita' personale io Notaio sono personalmente certo,

PREMESSO

- che, l'articolo 4 dello Statuto dell'Associazione prevede espressamente la promozione della costituzione di Fondazioni,

- che, il Consiglio Direttivo nella sua riunione del 22 giugno 1998, in linea con tale direttiva ha deliberato di costituire una Fondazione Onlus, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n.460 del 1997 - art.3 commi 188 e 189 legge 23 dicembre 1996 n.662, corrente sotto la denominazione "Fondazione Italiana per la lotta al neuroblastoma organizzazione non lucrativa di utilita' sociale", con sigla "FONDAZIONE NB ONLUS", dotandola di un patrimonio iniziale di lire =50.000.000.= (cinquantamiloni).

CIO' PREMESSO E CONFERMATO

Approvate le premesse del presente atto che ne sono parte integrante-
e sostanziale, si conviene e stipula quanto segue

3

P R I M O

1.1. La signora Sara Costa, nella sua qualita' di Legale Rappresentante dell'"ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA", in esecuzione della delibera citata in premesse, dichiara di voler costituire, come con il presente atto costituisce, una Fondazione Onlus, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n.460 del 1997 - art.3 commi 188 e 189 legge 23 dicembre 1996 n.662, corrente sotto la denominazione:

"Fondazione Italiana per la lotta al neuroblastoma organizzazione non lucrativa di utilita' sociale", con sigla:

"FONDAZIONE NB ONLUS".

1.2. La Fondazione ha sede in Genova, Largo Gaslini civico 5.

S E C O N D O

2.1. La Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2030 e non ha fini di lucro.

La Fondazione ha come fini fondamentali ed esclusivi:

- a) lo svolgimento di un'attivita' sociale e socio-sanitaria;
- b) lo svolgimento di un'attivita' di ricerca scientifica di particolare interesse specificatamente nel campo della ricerca sui tumori infantili con particolare attenzione al Neuroblastoma, un tumore maligno dell'infanzia i cui effetti sono spesso fatali e scoprire o aiutare a scoprire una cura efficace per gli stadi di queste malattie con il sostentamento ed il finanziamento di tale ricerca;

- 4 c) l'esclusivo perseguitamento di finalita' di utilita' sociale;
d) l'organizzazione di mostre, incontri, conferenze e corsi pertinenti e
connessi agli scopi della fondazione su citati;
e) la redazione di giornali e riviste specifiche.

E' vietato svolgere attivita' diverse da quelle di cui al punto a), b) e c)
del presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente o
indirettamente connesse.

T E R Z O

Per il perseguitamento dei fini statutari della fondazione e per garantirne
il funzionamento, il patrimonio viene assicurato dal socio fondatore
mediante donazione della somma di lire =50.000.000.=
(cinquantamiloni), rappresentata da assegno circolare di pari importo
emesso dalla Banca CARIGE - S.p.A, in data odierna (05.11.1998),
all'ordine Fondazione Neuroblastoma - Onlus, numero 4000431426-04-
Agenzia 58 - Genova - Ist. Gaslini, che la rappresentante legale
dell'Associazione, a presenza e vista di me Notaio, consegna a mani del
Presidente del Consiglio Direttivo della Fondazione, che lo ritira
rilasciandone ricevuta.

Q U A R T O

- 4.1. A far parte del Consiglio Direttivo vengono nominati, i signori:
* Sara Costa - Presidente;
* Angelo Ricci, nato a Genova il 10 marzo 1956, codice fiscale: RCC
NGL 56C10 D969B - Vice Presidente;
* Mario Dimola, nato a Padova il 10 aprile 1957, codice fiscale: DML
MRA 57D10 G224Q - Consigliere;

* Gian Carlo Carrada, nato a Napoli il 31 marzo 1937, codice fiscale:

5

CRR GCR 37C31 E441T - Consigliere;

* Giorgio Vezzani, nato a Reggio Emilia il 1° giugno 1955, codice fiscale: VZZ GRG 55H01 H223E - Consigliere;

* Maria Luisa Garre', nata a Savignone (Ge) il 1° marzo 1955, codice fiscale: GRR MLS 55C41 14751 - Consigliere;

* Massimo Conte, nato a Napoli il 29 gennaio 1962, codice fiscale: CNT MSM 62A29 F839B - Consigliere.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4.2 Al Consiglio Direttivo viene conferito espresso mandato per compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento e per il conseguimento da parte della Fondazione della disciplina di "Onlus", e ad apportare eventualmente, all'atto costitutivo ed allo statuto allegato, tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero richieste dalle competenti Autorita' per i soli fini dei riconoscimenti di cui sopra.

4.3. A far parte del Collegio dei Revisori dei Conti vengono nominati, i signori:

* Dianella Di Mola, nata a Sassari il 7 dicembre 1951, codice fiscale: DML DLL 51T47 I452N - Presidente Collegio Revisori;

* Luigi Muci, nato a Nardo' (Lecce) il 22 giugno 1943, codice fiscale: MCU LGU 43H22 F842V - Sindaco Effettivo;

* Eligio Galbersanini, nato a Busto Arsizio (Varese) il 5 ottobre 1962, codice fiscale: GLB LGE 62R05 B300Z - Sindaco Effettivo;

- 6 * Martino Paracino, nato a Caltanissetta (Palermo) il 21 aprile 1963, codice fiscale: PRC MTN 63D21 B430B - Sindaco Supplente;
* Beatrice Prandina, nata a Torino il 26 febbraio 1962, codice fiscale: PRN BRC 62A66 L219Y - Sindaco Supplente.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4.4. A far parte del Collegio dei Consiglieri Scientifici vengono nominati, i signori:

- * Bruno De Bernardi, nato a Venezia il 3 giugno 1939, codice fiscale: DBR BRN 39H03 L736U - Presidente;
- * Andrea Cavazzana, nato a Venezia il 27 novembre 1957, codice fiscale: CVZ NDR 57S27 L736B - Consigliere;
- * Alberto Garaventa, nato a Rapallo (Genova) il 19 dicembre 1955, codice fiscale: GRV LRT 55T19 H183A - Consigliere;
- * Vito Pistoia, nato a Genova il 15 giugno 1949, codice fiscale: PST VTI 49115 D969W - Consigliere;
- * Gian Paolo Tonini, nato a Genova il 20 marzo 1949, codice fiscale: TNN GPL 49C20 D969O - Consigliere;
- * Luigi Varesio, nato a Torino il 6 luglio 1951, codice fiscale: VRS LGU 51L06 L219A - Consigliere.

I membri del Collegio dei Consiglieri Scientifici durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4.5. Il primo esercizio della Fondazione terminera' al 31 dicembre 1999..

5.1. La Fondazione e' regolata dallo Statuto che, dattiloscritto sopra facciate nove di tre fogli, debitamente sottoscritto dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", onde farne parte integrante e sostanziale.

Detto Statuto composto di diciassette articoli, contiene le norme di funzionamento e di organizzazione della Fondazione medesima.

5.2. Per quanto non espressamente disposto dallo statuto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di cui al decreto legislativo n.460/1997 e per quanto occorre al disposto dell'art.3 comma 189 legge 23 dicembre 1996 n.662.

S E S T O

6.1. Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della Fondazione.

A tutti i fini ed effetti di cui agli artt. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 e 24 del decreto legislativo n.460 del 1997, si richiedono le agevolazioni fiscali ivi previste.

Esenzione dall'imposta di bollo - Art.17 decreto legislativo n.460/1997.

Agevolazione imposta di registro - Art.22 decreto legislativo n.460/1997.

E richiesto io notaio ricevo questo atto, scritto a macchina con nastro ad incisione indelebile da persona di mia fiducia, ma sotto la mia personale direzione, sopra sette pagine di numero due fogli di carta in regola con le vigenti disposizioni sul bollo e che ho pubblicato mediante lettura datane alle parti comparse, le quali su mio interpello lo

8 approvano e meco lo sottoscrivono nei fogli di cui consta e in questa ultima facciata.

F.to Sara Costa.

F.to Paola Stenta - Teste.

F.to Francesca Viola - Teste.

F.to Paolo Benetti - Notaio

Allegato "A" Rep.n.19.862 - Raee.n.9.069

STATUTO SOCIALE

Denominazione - sede - durata

Articolo 1 - L'Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma Onlus costituisce la Fondazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma Organizzazione non lucrativa di Utilita' sociale in breve denominabile anche come

"FONDAZIONE NB ONLUS".

La stessa ha sede in Genova, largo Gaslini 5.

L'Organo Amministrativo potra' istituire o sopprimere sedi secondarie e uffici di rappresentanza anche altrove.

Articolo 2 - La Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2030. Tale durata potra' essere prorogata con deliberazione presa dal Fondatore.

Scopo - Oggetto

Articolo 3 - La Fondazione che non ha finalita' di lucro, ha come fini fondamentali ed esclusivi:

- a) lo svolgimento di un'attivita' sociale e socio sanitaria;
- b) lo svolgimento di un'attivita' di ricerca scientifica di particolare interesse sociale specificatamente nel campo della ricerca sui tumori

infantili con particolare attenzione al neuroblastoma, un tumore maligno dell'infanzia i cui effetti sono spesso fatali e scoprire o aiutare a scoprire una cura efficace per gli stadi di queste malattie con il sostentamento ed il finanziamento di tale ricerca;

9

- c) l'esclusivo perseguitamento di finalita' di utilita' sociale;
- d) l'organizzazione di mostre, incontri, conferenze e corsi pertinenti e connessi agli scopi della fondazione su citati;
- e) la redazione di giornali e riviste specifiche.

Per il perseguitamento dei fini statutari della fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio viene assicurato dal fondatore come indicato nell'atto costitutivo.

E' vietato svolgere attivita' diverse da quelle di cui al punto a), b) e c) del presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente o indirettamente connesse.

Patrimonio ed Entrata della Fondazione

Articolo 4 - Il patrimonio della Fondazione e' costituito:

- * dalle somme conferite a titolo di liberalita' dal fondatore;
- * dalle attrezzature, macchinari, arredi ed impianti conferiti dal fondatore;
- * dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonche' da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonche' da persone fisiche sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal fondatore.

10 Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento di patrimonio;
- degli introiti di qualsiasi natura, realizzati nello svolgimento delle attivita' consentite.

La Fondazione non potra' distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali sopra citate e di quelle ad esse direttamente connesse.

Fondatori

Articolo 5 - Il socio fondatore e' socio a tempo indeterminato.

Organi Sociali

Articolo 6 - Sono organi della fondazione:

- a - il Consiglio Direttivo;
- b - il Presidente del Consiglio Direttivo;
- c - il Collegio dei Consiglieri Scientifici;
- d - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo si compone da sette ad undici consiglieri. All'atto della costituzione della Fondazione, il fondatore stabilisce sia il numero che i membri del Consiglio che rimarranno in carica per tre anni.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Durante il termine di tre anni il nuovo Consiglio Direttivo sarà composto da membri scelti, proposti e nominati dal fondatore.

Nel caso di sostituzione, nel corso del triennio, dei membri del Consiglio Direttivo, i nuovi membri saranno sempre scelti dal fondatore.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente. Per il primo triennio il Presidente, viene individuato nella persona del Presidente in carica dell'Associazione NB Onlus.


Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente almeno una volta all'anno, oppure quanto sia fatta domanda da almeno quattro consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Revisori dei Conti ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò:



12 sia richiesto anche da un solo consigliere o revisori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

A parita' di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parita' importa la reiezione della proposta.

Spetta a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

a- l'obbligo di redigere i bilanci consuntivi e il rendiconto annuale secondo le disposizioni civilistiche, fiscali e statutarie in materia e gli eventuali bilanci preventivi.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio mentre il preventivo, se effettuato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente;

b - compilare gli eventuali regolamenti interni;

c - stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti le attivita' della Fondazione, compresi la vendita, l'acquisto e la permuta di beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le piu' ampie facolta' al riguardo ivi compresa quella di rinunziare alle ipoteche legali;

- compiere ogni e qualsiasi operazione anche bancaria, utilizzare, estinguere conti correnti;

d - concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti le attivita' sociali e stipulare i relativi contratti;

e - conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facolta' attribuita al Presidente del Consiglio Direttivo;

f - di compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, in base a

disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati al fondatore o al Presidente;

13

g - di nominare il collegio dei consiglieri scientifici;

h - di deliberare eventuali modifiche allo statuto su proposta del Presidente.

I punti su citati sono di competenza del Consiglio Direttivo per la parte che esula dalle competenze del Presidente.

Articolo 8 - Il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale della fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa mentre per la straordinarie amministrazione e' autorizzato ad operare fino ad un importo massimo di lire 500.000.000.-.

Il Presidente e' autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni genere ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facolta' di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la Fondazione avanti a qualsiasi Autorita' giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo puo' delegare i propri poteri a un membro del Consiglio, nonche', con procura speciale, ad impiegati della fondazione, determinando i limiti della delega nell'ambito delle facolta' di cui all'articolo 2381 del Codice Civile.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il collegio dei consiglieri scientifici.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio



14 Direttivo e provvede ai rapporti con le Autorita' e le Pubbliche Amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quant'occorra per l'espletamento di tutti gli affari deliberati; sorveglia il buon andamento della fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno sottponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo; previa delibera del Consiglio Direttivo, assume e licenzia il personale della fondazione, fissandone le mansioni e le retribuzioni; delibera l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o Societa'; stipula eventuali contratti di collaborazione con esterni, al fine di svolgere attivita' utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 9 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori si compone di tre membri tra i quali il Presidente del Collegio dei revisori, nominati dal fondatore.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 10

Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione della fondazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge; puo' partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I revisori, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli

accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

15

Articolo 11

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente vidimati e bollati e numerati in ogni pagina.

Articolo 12 – Il Collegio dei Consiglieri Scientifici

Il collegio dei consiglieri scientifici è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di quindici membri, nominati dal fondatore tra le personalità distinte nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.

I componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti del collegio vengono sostituiti, nei casi di dimissioni, permanente impedimento o decesso; i sostituti durano in carica per il rimanente periodo del triennio in corso.

Il collegio dei consiglieri scientifici si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il collegio stesso.

Il collegio dei consiglieri scientifici:

- formula proposte sulle iniziative della fondazione;
- esprime i pareri sui programmi di attività ad essi sottoposti dal comitato esecutivo;



16 - esprime il parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla fondazione.

Articolo 13

Il fondatore puo' dichiarare lo scioglimento della Fondazione nominando uno o piu' liquidatori.

Articolo 14

In caso di scioglimento per qualsiasi causa la Fondazione e' obbligata a devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23/12/96 n.662, salva diversa destinazione, disposta per legge.

Articolo 15 – Per la prima volta la nomina delle cariche sociali viene effettuata in sede di atto costitutivo.

Articolo 16 – Le risorse per il raggiungimento degli scopi statutari e sociali devono essere utilizzate seguendo i seguenti criteri e modalita':

- erogazione di borse di studio a borsisti per ricerca in merito ai problemi individuati nell'oggetto sociale;
 - stanziamenti relativi a contratti specifici con professionisti al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
 - finanziamenti di progetti di ricerca scientifica al fine di raggiungere quanto indicato nell'oggetto sociale;
 - acquisti di materiale e beni strumentali da utilizzare per gli scopi della Fondazione.
- Tutto quanto puo' essere utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 17 - Per quanto non e' previsto dal presente Statuto valgono
le norme del vigente Codice Civile, della legislazione italiana e delle
leggi particolari in materia di Fondazione Onlus.

17

Genova, li^o 5 novembre 1998

F.to Sara Costa.

F.to Paola Stenta - Teste.

F.to Francesca Viola - Teste.

F.to Paolo Benetti - Notaio.

Si rilascia ai sensi delle leggi 4 gennaio 1968 n.15 e 11 maggio 1968
n.390.

Genova, 5 novembre 1998

A handwritten signature "Sara Costa" is written above a circular postmark. The postmark contains the text "GENOVA" at the top, "ITALIA" at the bottom, and the date "11 NOV 1998" in the center.